



CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

Via Frichieri, 13

C.A.P. 10041

www.comune.carignano.to.it
protocollo@cert.comune.carignano.to.it

ORDINANZA

Numero 93	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART.50, COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 - MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 . OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO.
Data 10/12/2021	

IL SINDACO

Premesso che:

- il 30 gennaio 2020 il Direttore Generale dell'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità), sulla base del parere del Comitato di emergenza, ha dichiarato che la diffusione del virus "COVID-19" costituisce un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; – con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 l'epidemia da COVID-19 è stata valutata dall'O.M.S. come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il Consiglio dei Ministri con i provvedimenti del 31 gennaio 2020 e seguenti, fino al D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha dichiarato e prorogato fino al 31 dicembre 2021, sul territorio nazionale, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia da COVID-19, a seguito del continuo incremento dei casi sull'intero territorio nazionale, hanno motivato l'emissione sia da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia da parte del Presidente della Regione Piemonte di provvedimenti finalizzati ad adottare misure e disposizioni per la gestione dell'emergenza in parola.

Considerato che:

- l'evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere.
- i dati comunicati regolarmente dall'ASL TO 5 indicano un'incidenza dei casi di positività al Covid-19 in crescita nel territorio del comune di Carignano.

Valutato che:

- come ogni anno, a partire dai prossimi giorni e fino alla conclusione delle festività, nelle aree centrali della Città è prevedibile un afflusso notevole di persone, in arrivo anche da fuori città, per ragioni legate ai consueti acquisti natalizi e attratte dalla caratteristica vivacità della città nel periodo natalizio dovuta alle manifestazioni programmate e alle celebrazioni religiose;

- le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto non consentiranno di garantire in modo continuativo il distanziamento da persone non conviventi e quindi si rende necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per ostacolare la propagazione virus;
- nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica attraverso l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare, con l'approssimarsi e durante il periodo natalizio e festivo, l'evoluzione della pandemia, prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale.

Visti:

- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
- il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, convertito in Legge n. 29 del 12 marzo 2021;
- il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” convertito in Legge n. 76 del 28 maggio 2021;
- il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19” convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021;
- il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021;
- il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” convertito in Legge n. 133 del 24 settembre 2021;
- il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021;
- i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 14 gennaio 2021, 2 marzo 2021, 12 ottobre 2021;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;
- l' art. 50 co 5 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978.

Attesa la necessità di adottare misure a tutela dell'incolumità e della salute pubblica volte a contrastare assembramenti di persone al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da Covid-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica.

Ritenuto che per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a contrastare assembramenti di persone, al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica sussistono i presupposti per l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente (contingibile per la straordinarietà che delinea la situazione, urgente per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela all'interesse della salute dei cittadini).

ORDINA

- Dalle ore 00.00 del 11 dicembre 2021 alle ore 24.00 del 06 gennaio 2022 salvo possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, **l'obbligo di indossare all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei seguenti luoghi all'aperto:**
- in tutto il centro urbano in concomitanza con le celebrazioni religiose e le manifestazioni programmate in occasione nel Natale;
 - nelle immediate vicinanze delle scuole di ogni ordine e grado;
 - nelle immediate vicinanze dei locali di somministrazione di alimenti e bevande;
 - nelle aree pubbliche dove si svolge il mercato settimanale;
 - in ogni area dove si possano creare situazioni di aggregazione/assembramento (es. fermate dei mezzi di trasporto pubblico, piazze, sgrati delle chiese, ecc.).

AVVERTE che:

- Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, ai sensi dell'art. 1 c. 3 del DPCM 2/3/2021 e successive proroghe:
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
 - le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
 - i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone.
- La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo, n.19, convertito in Legge n.22 maggio 2020, n. 35.
- Il personale della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia è incaricato del controllo sull'ottemperanza della presente ordinanza.
- Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

DISPONE

- di trasmettere copia della presente Ordinanza:
- all'Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino,
 - al Comando dei Carabinieri di Carignano,
 - al Corpo di Polizia Municipale di Carignano.

che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 10/12/2021

IL SINDACO
Firmato digitalmente
ALBERTINO GIORGIO